



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **SETTIMIO CATALISANO**
VIA PAOLA FALCONIERI 110
00152 ROMA
RM

Avv. **GENNARO FAMIGLIETTI**
LARGO CARLO GOLDONI,47
00125 ROMA
RM

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1541/2016** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **MORI PIETRO**

Depositata Sentenza Numero: **1791/2018** in data : **31/12/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale

ANGELELLI MONICA

Difeso da:

SETTIMIO CATALISANO

Convenuto Principale


UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Difeso da:

GENNARO FAMIGLIETTI

vedi P.Q.M. allegato

Civitavecchia 03/01/2019


IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 1791/18
R.G. N° 1541/16
CRON. N° 8372/18
REP. N° 1/19

Il Giudice di Pace di Civitavecchia Avv. Pietro Mori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

della causa iscritta al n. 1541 del r.g. dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 24 febbraio 2017

TRA

Angelelli Monica, (c.f.: NGLMNC91D64H501Y), domiciliata in Trevignano Romano, elettivamente domiciliata in Civitavecchia via Bernini n. 10 presso lo studio dell'Avv. Francesco Serpa, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Settimio Catalisano del foro di Roma, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni di legge al telefax 06 53272214 e/o al proprio indirizzo email pec: settimiocatalisano@ordineavvocatiroma.org

(attrice)

E

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (p.i. 00818570012) in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Emanuele Grassetto, corrente in Bologna, domiciliata ex lege presso cancelleria, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Famiglietti del foro di Napoli per procura in calce all'atto di citazione notificato, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni di legge al telefax 06 6794008 e/o al proprio indirizzo email pec: gennarofamiglietti@avvocatinapoli.legalmail.it

(convenuta)

Conclusioni come da verbale del 24 febbraio 2017

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Angelelli Monica ha chiesto che, accertata la responsabilità di Furgiele Fedeica nella causazione del sinistro avvenuto il 22/04/2015, condannare ex art. 149 d.lgs 209/05 l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a risarcirle il danno sofferto in misura di €. 5.189,58#, o in quella di giustizia, comprensiva della somma di €. 761,28# per l'attività stragiudiziale, posta in essere dal difensore, detratta la somma di €. 720,00# (di cui €. 120,00#, per assistenza legale), corrisposta dalla convenuta e trattenuta a titolo di acconto e con condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° co. c.p.c., al pagamento della somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di giudizio, oltre

accessori di legge.

Assumeva l'attrice che il giorno 22/04/2015, alle h. 09.00 circa, percorreva, con la propria autovettura Smart Fortwo Pulse tg. EV929YT, assicurata con l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la S.S. Braccianese Claudia con direzione Roma; giunta all'altezza del km. 15,00 della suddetta strada in agro di Anguillara Sabazia, veniva tamponata dall'autovettura Renault Clio tg. CW229JD, di proprietà e condotta dalla sig.ra Furgiuele Federica, anch'essa assicurata con l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

A causa dell'urto l'attrice allegava di avere riportato anche lesioni, a causa delle quali ricorreva alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, dove veniva diagnosticata "cervicalgia post traumatica, contusione braccio sinistro".

Nell'immediatezza del sinistro le conducenti delle autovetture sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole d'incidente e la sig.ra Furgiuele si assumeva la responsabilità del sinistro.

L'attrice allegava, inoltre, di avere conferito il mandato al proprio legale, Avv. Settimio Catalisano, per ottenere il risarcimento del danno in via stragiudiziale.

A seguito della lettera di richiesta di risarcimento la società convenuta, fatta periziare l'autovettura dell'attrice, risarciva integralmente il danno da essa subito. Sottoposta l'attrice a visita medico legale, inviava a ristoro del danno non patrimoniale subito la somma di €. 720,00# di cui €. 120,00# a titolo di compenso per l'Avv. Catalisano. Nulla veniva corrisposto per le spese mediche sostenute, né per l'assistenza del medico legale di parte dott. De Lorenzis.

La convenuta veniva, infine, invitata alla negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.l. 132/2014, alla quale non dava riscontro.

Si costituiva in giudizio l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, perché l'attrice, pur avendo provato di aver costituito in mora la convenuta, la diffida inviata era priva degli elementi di forma prescritti dagli artt. 145 e ss. D.lgs. 209/05, che impongono, l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti il sinistro, per il quale vengono reclamati i danni.

Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, a suo dire, generico nella esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; nonchè la mancata prova della legittimazione passiva con idonea documentazione, trattandosi di accertare la sussistenza del diritto di proprietà su beni sog-

getti ad iscrizione in pubblici registri, non avendo l'attrice prodotto un certificato cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico, relativo ai veicoli coinvolti nel sinistro.

Evidenziava, infine l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto, dopo avere sottoposto a visita medicolegale l'attrice, aveva inviato alla stessa, a titolo di liquidazione del danno fisico, la somma di €. 720,00# trattenuta a titolo di acconto e nonostante ciò abbia ritenuto di agire in giudizio per chiedere un ulteriore risarcimento, per cui chiedeva che fosse valutata la congruità dell'offerta risarcitoria inviata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In ordine al quantum debeatur eccepiva che la quantificazione della domanda non era proporzionale ai danni subiti dall'attrice, sia materiali sia relativi alle lesioni, riportate nel sinistro del 22/04/2015, sia per quanto concerne la tipologia e la natura dei danni dei quali si chiedeva il ristoro, sia per quanto attecneva all'ammontare del risarcimento richiesto.

Richieste non provate oltre che non correlate alla sussistenza del nesso di causalità, sia con riguardo all'an che al quantum debeatur, per cui chiedeva anche per tale motivo il rigetto della domanda.

Rilevava, inoltre, che la compatibilità tra il nesso di causalità ed il quantum risarcitorio dovevano risultare da documentazione medica proveniente da una struttura pubblica, vista l'inadeguatezza e l'inattendibilità di una quantificazione di parte, non obbiettiva. Inoltre, ai sensi l'art. 32 3° co. D.l. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche in L. 24/03/2012, n. 27, prevede che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo, come nella fattispecie, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Negava, inoltre, il riconoscimento di una voce autonoma di danno morale, che nelle controversie aventi ad oggetto un danno biologico di lieve entità costituirebbe una duplicazione di quanto già compreso nell'intero danno biologico di lieve entità, per cui eccepiva che nessun danno morale poteva configurarsi considerata l'entità delle lesioni patite dall'attrice e la loro scarsa incidenza sulla sfera psicologica del danneggiato.

Si opponeva, infine, in caso di accoglimento della domanda alla duplicazione degli interessi legali liquidati sulla sorte a titolo di risarcimento unitamente alla rivalutazione monetaria essendo stato escluso detto cumulo dalla giurisprudenza

di legittimità.

Da ultimo con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 1° e 3° co. c.p.c., lamentava che essa convenuta lungi dal non dare riscontro alla richiesta di negoziazione assistita, come affermato dall'attrice, aveva ritenuto di non partecipare alla negoziazione medesima, informando l'Avv. Catalisano delle motivazioni a fondamento di tale decisione: sulla base degli elementi acquisiti riteneva congrua la somma già liquidata in data 16 gennaio 2016.

Fallito il tentativo di conciliazione, istruita la causa, depositata la relazione dal ctu, terminata la discussione e precisate le conclusioni la causa è stata trattenu-
ta per la decisione.

..*

La domanda fondata e provata viene accolta.

Preliminarmente si osserva che la mancata contestazione specifica della dinamica del sinistro da parte della convenuta, che ha interamente risarcito il danno subito dall'autovettura dell'attrice, consente di ritenere provato l'an debeat e quindi ritenere Furgiuele Federica responsabile della causazione del sinistro avvenuto il 22/04/2015.

Per quanto attiene alle lesioni patite dall'attrice a causa del sinistro si osserva che il CTU, dopo avere esaminato l'infortunata e la documentazione prodotta, ha accertato che l'attrice, a causa del sinistro, ha riportato le seguenti lesioni: "contusione del braccio sinistro, trauma indiretto della colonna cervicale", quale conseguenza dell'urto subito dall'autovettura il 22/04/2015, quest'ultima accertata strumentalmente dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, come si rileva dalla diagnosi e dagli esami radiodiagnostici ivi effettuati (doc. 7 e 8 fasc. attrice).

Ha, quantificato, gli esiti permanenti per la determinazione del danno biologico, nella misura del 1,5% ed ha indicato in giorni 06 il periodo d'inabilità temporanea assoluta ed in giorni 40 quello d'inabilità temporanea parziale al 50%, valutazione non contestata dai rispettivi CTP.

Il danno biologico - come danno alla salute - va valutato sia in riferimento all'inabilità temporanea, che all'inabilità permanente.

Poiché non è stata dimostrata una particolare condizione di reddito, né un mancato guadagno causato dal periodo di malattia, il danno, essendosi il sinistro verificato dopo dell'entrata in vigore dell'art. 5 L. 5/03/2001 n. 57 (oggi art. 139 D.lgs. 209/05 c.d. codice delle assicurazioni), viene valutato utilizzando come

criterio di quantificazione del risarcimento, quello che assume a parametro il c.d. punto di invalidità, determinato sulla base dell'art. 5 comma 2, L. 57/01, con i valori indicati dal D.M. 19/07/2016 (G.U. 13/08/2016, n. 189), quale più attinente alla fattispecie, considerata anche l'assenza di postumi futuri.

Tenuto conto, quindi, dell'età del danneggiato, 24 anni all'epoca del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente riconosciuta dal CTU 1,5% e del coefficiente di demoltiplicazione relativo all'età (anni 24) il danno biologico da invalidità permanente ammonta ad €. 1.102,55#, che nel caso di specie si ritiene possa costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subito dall'attrice.

Per l'invalidità temporanea è stata stabilita dalla norma un'indennità di €.46,10# giornalieri, che per i 06 giorni di totale ammonta ad €. 276,60#, mentre per i 40 giorni di parziale al 50% ad €. 922,00# .

La convenuta ha negato il riconoscimento di una voce autonoma di danno morale, nelle controversie aventi ad oggetto un danno biologico di lieve entità è infondata e viene rigettata. Il danno non patrimoniale subito dall'attrice viene valutato secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c, tenendo conto della avvenuta lesione di diritti costituzionalmente protetti dell'individuo (art. 2 Cost.), in particolare quello all'integrità fisica e alla salute (art. 32 Cost) e della violazione dell'art. 590 c.p. (art. 2059 c.c. e 185 c.p.).

Tenuto conto delle circostanze in cui si è svolto il sinistro, della lieve entità delle lesioni, delle cure riabilitative necessarie per il completo recupero della piena efficienza psicofisica dell'attrice, tenuto anche conto di quanto affermato dal CTU in ordine alla guarigione della lesione e all'inemendabilità nel tempo dei postumi, questo giudice ritiene di potersi avvalere, condividendoli, dei criteri stabiliti in materia da Cass. SS.UU. n. 26972/08 e n. 29673/08 punto 4.9.

Inoltre "... nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo escludersi l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico" (Cass. Civ. Sez. 3,

Sent. 10/03/2010, n. 5770) .

Pertanto, tenuto conto di tutte le superiori considerazioni, della minima entità delle lesioni patite ed in difetto di allegazione e prova di circostanze di particolare sofferenza derivate all'attrice a causa del sinistro questo Giudice ritiene di poter liquidare a titolo di risarcimento del danno morale la somma di €. 350,00#, con esclusione di ogni ulteriore personalizzazione data la lieve entità del danno.

Vengono liquidate le spese mediche riconosciute dal CTU nella relazione e provate nella misura di €. 1.227,66#, ed €. 577,00# per spese di CTP.

Nulla per spese mediche future perchè non indicate.

La convenuta, pertanto viene condannata al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice nella misura complessiva di €. 2.650,95#, oltre alla somma di €. 1.227,66# per spese mediche riconosciute dal CTU ivi comprese quelle di CTP (Cass. Civ. n. 9549/09) e, così, complessivamente €. 4.455,61# da cui andrà detratto l'acconto corrisposto di €. 600,00#.

Viene accolta, infine, la domanda per la rifusione delle spese per l'assistenza stragiudiziale. La domanda viene accolta tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale sul punto (Cass. Civ. Sez. 3, 21/01/2010, n. 997).

Il difensore di parte attrice ha prodotto un preavviso di parcella per complessivi €. 761,28#, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, relativa l'attività stragiudiziale svolta. Tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. 55/2014 per l'attività stragiudiziale appare congrua, in quanto la somma di €. 600,00#, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, richiesta per l'attività svolta, appare congrua in quanto inferiore al minimo dello scaglione (da €. 1.100,00 ad €. 5.200,00), tenuto conto del liquidatum, in esso ricompreso. Dalla somma di €. 761,28# verrà detratto l'acconto di €. 120,00# già corrisposto per compenso stragiudiziale.

Oltre alla rivalutazione del credito, è stato chiesto dall'attrice anche il riconoscimento degli interessi dalla data del fatto.

Entrambe le domande possono essere accolte.

Vengono riconosciuti, pertanto, interessi e rivalutazione monetaria in base ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi com-

presa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e, se avanzata per la prima volta in appello, non comporta una violazione dell'art. 345 c.p.c.". (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. 21/12/2015, n. 25615).

Inoltre "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito". (Cass. Civ. Sez. 3 Sent 10/06/2016 n. 11899).

La convenuta viene dichiarata tenuta e condannata al pagamento della complessiva somma di €. 5.216,89#, a titolo di risarcimento del complessivo danno, da cui andrà detratta la somma di €. 720,00# già corrisposta e trattenuta a titolo di acconto, residuando così la somma di €. 4.496,89#.

Vengono riconosciuti all'attrice gli interessi legali su detta somma, annualmente rivalutata, dal giorno dell'illecito a quello del deposito della sentenza, e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo, quale danno derivante dal ritardo nel pagamento, secondo i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass., S.S.U.U., 17/02/1995, n.1712; Cass. 18/07/2011, n.15709; Cass. 17/09/2015, n.18243).

Rigettata ogni altra domanda.

Le spese di €. 610,00# per la CTU, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e delle difficoltà delle questioni trattate e della nota spese depositata e del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accoglie la domanda di Angelelli Monica e dichiara l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. tenuta, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 205/09, al risarcimento del danno provocato da Furgiele Federica, responsabile del sinistro avvenuto il 22/04/2015.

Condanna l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore dell'attrice al pagamento della residua somma di €. 4.496,89#, a titolo di risarcimento del complessivo danno oltre gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno dell'illecito a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo, quale danno derivante dal ritardo nel pagamento;

Pone definitivamente a carico dei convenuti la somma di €. 610,00, per le spese di CTU.

Condanna l'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.338,00#, di cui €. 133,00# per esborsi, €. 1.205,00# per compenso di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva.

Civitavecchia 28 dicembre 2018.

Il Giudice di Pace

Avv. Pietro Mori

